



CODICE CIVILE

Art. 910 c.c.

Uso delle acque che limitano o attraversano un fondo

Articolo abrogato dal d.p.r. 18 febbraio 1999, n. 238.

Abrogato dal 10 agosto 1999 · versione 147

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice civile
Estremi	Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262
Libro	Terzo — Della proprietà
Titolo	II — Della proprietà
Capo	II — Della proprietà fondiaria
Sezione	IX — Delle acque
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 1942

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/codice-civile/art-910-uso-delle-acque-che-limitano-o-attraversano-un-fondo>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it